

STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCOOTALIA



Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione denominata **SCOOTALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, in breve **SCOOTALIA ASD**, con sede in **TORINO Corso Vittorio Emanuele II n. 12**

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

I colori sociali sono quelli dell'emblema nazionale. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un monopattino con bandiera italiana.

Articolo 3 – Scopi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del monopattino freestyle e attività propedeutiche e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede,

sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione potrà collaborare e/o aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e le finalità.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

L'Associazione accetta di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Il rapporto associativo e le modalità associative, infatti, sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. La partecipazione alla vita associativa non potrà mai essere temporanea. Fra gli aderenti all'associazione esistono sempre parità di doveri e di diritti.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la relativa decisione è ammesso appello all'assemblea.

In caso di socio minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti dell'art. 14.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati anche in

forma elettronica con comprovata ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata. Ogni delibera è pubblicata sul sito internet della associazione ed è appesa nella bacheca sociale.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni quattro anni a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 9.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti compreso il presidente determinato dall'Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati anche non consecutivi.

Possono ricoprire cariche sociali, nel rispetto della libera eleggibilità degli organi amministrativi, i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.



Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 15 – Dimissioni

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione;
- i) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, richiedendo la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa/banca.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con gli istituti di credito.

Articolo 21 - Il rendiconto economico

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Il Patrimonio e le risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche compreso il contributo del 5x1000;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione.

Articolo 24 - Le Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Articolo 26 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento della delibera.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presidente dell'associazione:

Viotti Stefano

Stefano Viotti

I Soci Fondatori:

Dunkerley William

William Dunkerley

Russo Emir

Emir Russo

Viotti Valerio

Valerio Viotti

Poato Emanuel

Emanuel Poato

